

Pubblicazione in GURS della Legge Regionale n. 9 del 15 aprile 2021

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE

---

- **Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021**

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I n. 17 del 21 aprile 2021 la **Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.**

\*\*\*\*\*

Per quanto di diretto interesse si segnalano l'**art. 72** recante disposizioni in materia di "**Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile**" e l'**art. 109 comma 13** recante: modifiche all'**art 4 della L.R. 36/2020** in materia di "**Proroghe dei titoli edilizi**"; modifiche alla **L.R. 23 marzo 2010, n. 6 Cd. Piano Casa.**

In sintesi:

**Art. 72 Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile**

Si dispone che per i lavori edili privati oggetto di Pdc, SCIA, DIA o CILA il responsabile dei lavori, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., provveda:

- a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla cassa edile;
- b) a controllare, durante l'esecuzione dei lavori, la regolare presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato, l'UNILAV dei lavoratori, segnalando agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate;
- c) a trasmettere allo Sportello unico dell'edilizia (SUE) o allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva.

**Art. 109 Abrogazioni e modifiche norme**

Il comma 13 apporta modifiche alla L.R. 36/2020, in particolare:

- sostituisce l'art. 4 della Legge regionale 36/2020, recante **proroghe dei titoli edilizi** in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.

L'**art. 4 della L.R. 36/2020**, come sostituito, prevede:

- comma 1: tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
- comma 2: tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui al comma 1, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il

31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra il 10 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Vengono introdotte modifiche all'**art. 11 della L.R. 23 marzo 2010 n. 6** (cd. **Piano Casa** già prorogato al 31/12/2023 dall'art. 5 della L.R. 36/2020).

Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la modifica introdotta rende ammissibili, nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale, gli interventi di cui agli art. 2 (ampliamento), 3 (demolizione e ricostruzione) e 10 (ampliamento e demolizione e ricostruzione su edifici adibiti ad uso diverso dalla abitazione) del Piano Casa.

\*\*\*\*\*

Si segnalano inoltre gli **articoli 5, 68, 70 e 73** della L.R. 9/2021 in esame.

In sintesi:

#### **Art.5. Gestione centralizzata acquisti**

Reca modifiche all'art. 55 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 istitutiva **della Centrale Unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi**.

Fra le disposizioni modifica le competenze della Centrale unica di committenza, stabilendo le soglie d'importo per cui è obbligatorio ricorrere, pena la nullità degli acquisti, aumentando progressivamente le competenze della Centrale nei prossimi 4 anni: da un milione di euro per il 2021, si arriverà alla soglia di 275.000 euro per il 2024.

L'articolo introduce, altresì, modifiche al comma 6 dell' art. 55 della legge regionale n. 9/2015 sulle modalità di affidamento di appalti ad evidenza pubblica, prevedendo che mediante il decreto del Presidente della Regione, con il quale vengono soppressi gli uffici che svolgono i medesimi compiti attribuiti alla CUC, si provveda all'assegnazione del relativo personale all'ufficio speciale con un trattamento giuridico ed economico parametrato a quello attribuito al personale del comparto in servizio presso gli UREGA.

#### **Art. 68 Contributi ai comuni per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo**

Si prevede un contributo per i comuni ai fini della redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo **(P.U.D.M.)** di cui all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, che sarà erogato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente secondo criteri individuati da un successivo decreto dell'assessore al ramo. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva di euro 300.000.

#### **Art. 70. Contributi per la redazione degli strumenti territoriale e urbanistici. Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica**

L'articolo prevede la concessione di contributi da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ai Comuni per le spese di elaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi e degli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 (procedimento di formazione ed approvazione del **PUG** e delle relative varianti).

I contributi possono raggiungere il 100% della spesa ritenuta ammissibile e comprendono anche i compensi spettanti ai professionisti ovvero le indennità spettanti ai componenti gli uffici comunali incaricati

Per individuare le modalità di concessione dei contributi si demanda a un decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

E' altresì previsto l'istituzione di un fondo di rotazione dell'importo di 500 migliaia di euro in favore degli Enti locali destinato alla copertura a titolo di anticipazione delle somme occorrenti per il conferimento degli incarichi o per la stipula di convenzioni per l'istruttoria delle pratiche di cui alle legge n. 47/85 e legge regionale n. 37/85 e delle ulteriori leggi n. 724/94 e n. 326/2003 (ambidue in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive). Il recupero delle somme anticipate avverrà poi a valere sull'apposito capitolo delle entrate comunali relative alle somme versate a titolo di oneri di costruzioni relative alle pratiche in questione

#### **Art. 73 Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

Nel ribadire la funzione della Commissione tecnica specialistica, di cui all'art. 91 della L.R. 9/2015, di supporto nello svolgimento delle istruttorie per il **rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali** di competenza regionale, fissata in 60 in numero dei commissari, viene prevista la sua articolazione in tre sottocommissioni distinte per materia (comma 1)

Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di garantire l'imparzialità della Commissione e la sua indipendenza sia dall'organo politico sia dal dipartimento, saranno disciplinati:

- a) le tre sottocommissioni di cui al comma 1;
- b) il funzionamento della commissione con le tre sottocommissioni e la previsione di sottogruppi individuati per aree tematiche di competenza,
- c) i requisiti dei componenti per ogni singola sottocommissione documentati dall'esercizio, nel tempo, di attività specifiche;
- d) la possibilità di stipulare convenzioni al fine di avvalersi del supporto scientifico di altri enti pubblici per le attività della Commissione.

Il comma 3 prevede che in sede di prima applicazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame, tutti gli attuali componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, già nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, permangono fino a naturale scadenza.

Con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente saranno nominati i nuovi componenti sino al raggiungimento del numero stabilito per ogni sottocommissione.